Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 settembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 158ª seduta pubblica per mercoledì 5 settembre 1984, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

(4581)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **533**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 13 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze economiche e bancarie l'insegnamento di « contabilità di Stato » muta la denominazione in quella di « contabilità di Stato e degli enti pubblici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1984, n. **534**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in immunoematologia e trasfusione.

Scuola di specializzazione
in immunoematologia e trasfusione

Art. 187. — E' istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in immunoematologia e trasfusione che conferisce il diploma di specialista in immunoematologia e trasfusione.

Art. 188. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto pluridisciplinare di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva e si avvale anche dell'organizzazione della cattedra di genetica medica, del servizio di anestesia e rianimazione, del servizio trasfusionale e del centro di microcitemia del policlinico universitario.

Art. 189. — La scuola ha per scopo il conseguimento del diploma di specialista.

Art. 190. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.

Art. 192. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione allo esercizio professionale.

Art. 193. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 194. — Le materie di insegnamento sono le seguenti e afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia:

1° *Anno*:

1) morfogenesi e morfologia normale e patologica del sangue;
2) biochimica ematologica;
3) fisiopatologia generale del sangue;
4) fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
5) immunologia generale;
6) immunopatologia;
7) immunoematologia I.

2° *Anno*:

1) immunoematologia II;
2) immunogenetica;
3) sistematica dei gruppi sanguigni;
4) organizzazione e metodologia trasfusionale I;
5) terapia trasfusionale I;
6) elementi di statistica;
7) tecniche di laboratorio inerenti al servizio trasfusionale;
8) microbiologia d'interesse trasfusionale.

3° *Anno*:

1) organizzazione e metodologia trasfusionale II;
2) terapia trasfusionale II;
3) clinica ematologica;
4) legislazione e aspetti giuridici attinenti alla trasfusione del sangue e derivati;
5) medicina legale trasfusionale;
6) immunoematologia forense.

Art. 195. — La frequenza ai corsi è obbligatoria per otto mesi. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 196. — Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 197. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 198. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anche per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 199. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. 535.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 986, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 5 è inserito il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, udito il parere del consiglio di facoltà ed esaminata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, stabilisce e rende noto mediante apposito avviso ufficiale, entro il mese di marzo di ogni anno, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso nell'anno accademico successivo, adeguandolo alle strutture stesse e le relative modalità di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1984, n. **536.**

Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con il quale vengono dettate disposizioni per la istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in attesa dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, sono titolari delle competenze relative al Dipartimento medesimo.

Il Dipartimento, oltre ad essere titolare dei compiti conferitigli dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è anche organismo di ausilio del Ministro per la funzione pubblica per l'esplicazione delle altre competenze delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Ministro per la funzione pubblica può essere coadiuvato, per l'adempimento dei compiti attribuiti al Dipartimento o delegatigli, anche da esperti in materie giuridiche, finanziarie, aziendalistiche, statistiche, informatiche, nonché in contabilità nazionale, in forza della disposizione contenuta nell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Gli esperti sono nominati, nel limite massimo di otto unità, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e scelti fra le categorie di personale indicate nell'art. 5, secondo comma, tra professori ordinari delle Università o fra persone estranee alla pubblica amministrazione.

Il Ministro può disporre che gli esperti analizzino, in commissioni appositamente costituite e per un periodo predeterminato, specifici problemi, rilevanti per il Dipartimento.

Per il coordinamento normativo e funzionale della informatica nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici il Ministro per la funzione pubblica costituisce con proprio decreto una commissione alla quale potranno partecipare estranei alla pubblica amministrazione.

Il presidente della predetta commissione è scelto tra il personale indicato nell'art. 5, secondo comma, e di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il compenso globale da corrispondere agli esperti, in relazione all'importanza dell'opera da svolgere e dei risultati da conseguire, è determinato con lo stesso decreto di nomina o con altro successivo, adottato dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Il capo di gabinetto coadiuva il Ministro per la funzione pubblica, se nominato, nell'assicurare il coordinamento dell'attività dei servizi, dei gruppi studio o lavoro, della opera degli esperti. Cura, inoltre, la sottoposizione all'esame del Ministro degli schemi di atti provenienti dai servizi e dai gruppi di lavoro, previa eventuale integrazione della relativa istruttoria.

Art. 5.

I servizi del Dipartimento sono i seguenti:

Servizio I: « Affari generali e coordinamento »;

Servizio II: « Studi e legislazione »;

Servizio III: « Documentazione e tecnologia »;

Servizio IV: « Relazioni sindacali »;

Servizio V: « Amministrazioni dello Stato e relativo personale »;

Servizio VI: « Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale »;

Servizio VII: « Enti pubblici e relativo personale »;

Servizio VIII: « Funzionamento della pubblica amministrazione ».

Il Ministro per la funzione pubblica, con unico o distinti provvedimenti, prepone alla direzione del Servizio II anche personale scelto fra le categorie indicate nella legge 2 aprile 1979, n. 97, e alla direzione degli altri servizi dirigenti generali dello Stato di livello *C*, ferme restando le norme in tema di comando o di collocamento fuori ruolo.

I servizi possono essere articolati, per omogeneità di materia, in reparti, che a loro volta possono essere suddistinti in sezioni.

Capo II

I SINGOLI SERVIZI

Art. 6.

Il Servizio I « Affari generali e coordinamento »:

cura l'amministrazione del personale in servizio presso il Dipartimento, i procedimenti di spesa; dirige la ragioneria, l'economato e l'archivio;

coordina il lavoro delle commissioni di esperti costituite nell'ambito del Dipartimento; tratta gli affari generali e riservati;

predispone il piano annuale di ispezioni per la verifica, anche sul luogo, della corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, province, comuni e gli altri enti pubblici, indicati nella legge 29 marzo 1983, n. 93;

sovrintende alla struttura necessaria per ausiliare gli ispettori di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

predispone la metodologia per la verifica di efficienza e produttività dell'azione amministrativa del Dipartimento;

cura i rapporti internazionali ai sensi dell'art. 27, n. 11, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.);

cura i rapporti con il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

cura i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in vista dell'acquisizione di elementi di giudizio sul funzionamento amministrativo della stessa e sul rendimento delle sue strutture, ferme restando le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. I provvedimenti concernenti il funzionamento amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ferme restando le competenze fissate con legge del comitato direttivo, del comitato didattico e del direttore della Scuola superiore, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica, ove questi sia nominato.

Art. 7.

Il Servizio II « Studi e legislazione »:

coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di sua iniziativa, sentiti i competenti servizi del Dipartimento;

cura la preparazione delle risposte alle interrogazioni o interpellanze parlamentari nelle materie di competenza del Dipartimento, seguendone la istruttoria presso i competenti uffici;

provvede all'attività istruttoria e di documentazione relative agli affari all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e che attengano a materie comprese nella competenza del Dipartimento;

cura i rapporti con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

segue l'andamento dei lavori parlamentari, anche allo scopo di assicurare una adeguata e tempestiva informazione dei competenti servizi del Dipartimento;

coordina l'attività di raccolta e diffusione, all'interno del Dipartimento e verso le altre amministrazioni pubbliche, della documentazione giuridica, parlamentare, amministrativa e giurisdizionale attinente alle competenze del Dipartimento,

cura i rapporti con gli altri organi costituzionali, gli organi ausiliari del Governo, le regioni, relativamente agli affari oggetto della competenza del Dipartimento;

provvede all'esame degli schemi di atti normativi proposti sia dai servizi del Dipartimento, sia dalle altre amministrazioni, nelle materie oggetto della competenza del Dipartimento, anche sotto i profili della fattibilità amministrativa, con particolare riferimento alla compiuta intellegibilità degli enunciati e alla idoneità delle strutture amministrative ad assolvere i compiti da attribuire. Il Servizio tiene i collegamenti con gli uffici del Parlamento competenti in tema di verificazione preventiva dei disegni e proposte di legge, ai quali potrà fornire i dati informativi;

cura l'analisi di modelli organizzativi e istituzionali.

Art. 8.

Il Servizio III « Documentazione e tecnologia »:

cura il coordinamento delle informazioni riguardanti sia provvedimenti ministeriali, sia l'attività istituzionale del Ministro; la pubblicazione di rapporti, saggi o raccolte su argomenti specifici direttamente connessi alle funzioni del Dipartimento;

cura, oltre alle normali attività di reperimento, segnalazione e conservazione delle documentazioni di stampa (quotidiana, periodica, interna ed estera, specializzata), necessarie all'attività del Ministro e del

Dipartimento, i rapporti con gli organi di informazione e provvede alla tempestiva pubblicazione quotidiana della rassegna stampa;

cura, altresì, l'osservatorio del pubblico impiego, la ricerca di informazioni e la loro custodia e memorizzazione, anche mediante le tecniche di trasmissione dati a distanza; elabora i dati statistici ed attuariali relativi ai vari aspetti dell'attività del Dipartimento della funzione pubblica;

cura i collegamenti con il C.N.E.L., il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto centrale di statistica ed altri organismi similari, anche privati, per l'analisi comparativa dei settori pubblico e privato nelle materie di competenza del Dipartimento.

La biblioteca del Dipartimento è compresa nel Servizio « Documentazione » e cura, oltre alla custodia, secondo i criteri aggiornati di biblioteconomia, dei libri e delle pubblicazioni periodiche o quotidiane specializzate, la rassegna della stampa periodica e delle nuove accessioni.

Il centro elaborazioni dati, quale struttura operativa del Dipartimento, è diretto dal Servizio « Documentazione », il quale sovrintende altresì alle strutture tecniche preordinate alla rapida trasmissione di notizie.

Il Servizio, d'intesa con gli altri servizi, predispone ed aggiorna il programma per la informatizzazione delle attività del Dipartimento e determina la priorità di trattamento delle informazioni che il centro elaborazione dati deve realizzare. Tale programmazione è sottoposta al parere della conferenza dei dirigenti del Dipartimento.

Il Servizio tratta inoltre le seguenti materie:

tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali, con le modalità di cui all'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

attività necessarie per assicurare, sentito il Ministro del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato;

massima utilizzazione e coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

ricognizione, sentito il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, del potenziale informativo esistente nell'ambito della pubblica amministrazione, e dei servizi automatizzati con tecniche informatiche, nonché degli effetti sui costi e sulla utilizzazione del personale;

collegamento con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati che utilizzino o gestiscano centri di informazione, di documentazione e di elaborazione dei dati ai fini della gestione informatica delle attività del Dipartimento e stipulazione, sentiti il Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria generale dello Stato, delle relative convenzioni; salvo eccezionali e motivate ragioni, le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire, alle condizioni da stabilire nelle predette convenzioni, al collegamento con i propri centri di elaborazione dati e archivi elettronici;

ricognizione di edifici pubblici e privati per eventuali installazioni di asili nido e mense per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 9.

Il Servizio IV « Relazioni sindacali »:

cura la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in collaborazione con i servizi competenti, per i singoli comparti previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché la contrattazione intercompartimentale;

cura la ricognizione di tutte le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, raccolta e custodia dei loro statuti e relative modificazioni; cura i rapporti con le stesse organizzazioni;

cura l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti sia le aspettative ed i permessi per motivi sindacali sia l'attuazione dell'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

cura l'attività di indirizzo in materia di tutela sindacale del pubblico impiego;

cura l'attività riguardante l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

predispone e aggiorna il repertorio degli accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione.

Art. 10.

Il Servizio V « Amministrazioni dello Stato e relativo personale »:

cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di impiego statale;

cura il coordinamento delle iniziative di riammodernamento dell'amministrazione statale e di organizzazione dei relativi servizi anche per quanto riguarda i connessi aspetti informatici;

cura il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale estraneo alla contrattazione, nonché la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Art. 11.

Il Servizio VI « Amministrazioni pubbliche territoriali e locali e relativo personale »:

cura il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni, del Servizio sanitario nazionale; cura la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

cura il coordinamento delle iniziative sia di riordino dei detti enti che di organizzazione dei relativi servizi;

collabora con il Servizio « Studi e legislazione » nell'esame preventivo delle leggi approvate dall'assemblea regionale siciliana e dai consigli regionali, per la parte che può ricadere nelle materie oggetto dei compiti del Dipartimento.

Art. 12.

Il Servizio VII « Enti pubblici e relativo personale »:

cura le iniziative, l'esame e i pareri circa la normativa concernente l'ordinamento, gli organici e la

disciplina giuridica ed economica del personale degli enti pubblici, delle camere di commercio, degli istituti autonomi per le case popolari, nonché degli enti lirici, della Cassa per il Mezzogiorno, degli enti privati di interesse pubblico con esclusione degli enti territoriali e locali;

cura il completamento dei processi di mobilità e definizione delle posizioni di stato, di trattamento economico di attività e previdenziali del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma destinato o da destinare alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, nonché agli enti pubblici;

cura, d'intesa con il Ministero del tesoro, il coordinamento tra la normativa di stato dei pubblici dipendenti e quella concernente il trattamento del personale che cessa dal servizio, anche per quanto concerne le interrelazioni con i corrispondenti trattament dei lavoratori privati.

Art. 13.

Il Servizio VIII « Funzionamento della pubblica amministrazione »:

cura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione;

cura il controllo sulla efficienza e la economicità della azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

cura lo studio delle semplificazioni delle procedure concernenti le amministrazioni dello Stato e quelle degli enti pubblici;

cura la predisposizione degli indicatori di produttività per tutte le amministrazioni pubbliche anche con studi comparati;

effettua l'analisi dei costi dei servizi pubblici e della loro funzionalità;

procede alla individuazione dei fabbisogni di personale nelle pubbliche amministrazioni e programmazione del relativo reclutamento;

cura i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti appartenenti ai vari comparti.

Art. 14.

In occasione delle trattative per la stipula degli accordi compartimentali ed intercompartimentali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere costituiti appositi gruppi di studio o di lavoro con il compito di fornire l'assistenza amministrativa, giuridica e tecnica al Ministro per la funzione pubblica.

Della struttura di cui al precedente comma, coordinata da un funzionario dirigente un servizio, fanno parte un funzionario addetto ad ogni servizio.

Strutture composte ai sensi del precedente comma possono essere costituite per problemi di particolare rilevanza o per affari che attengono alla competenza di più servizi.

Per la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie per le quali si ritenga necessario l'apporto della competenza di personale non appartenente al Dipartimento possono essere temporaneamente istituiti, con decreto del Ministro, appositi gruppi di studio e commissioni, composti in modo da assicurare l'integrazione di differenti competenze professionali.

Gli esperti, previsti dall'art. 2, possono essere nominati quali componenti dei gruppi di studio o di lavoro indicati nei commi precedenti.

Art. 15.

Il Ministro per la funzione pubblica, o per sua delega il capo di gabinetto, riunisce trimestralmente la conferenza dei dirigenti i servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attività svolta e analizzare le prospettive programmatiche per l'azione futura del Dipartimento.

Il Ministro per la funzione pubblica riunisce, presso il Dipartimento, almeno due volte l'anno la conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e a quelli di organizzazione e metodo dei singoli Ministeri.

La conferenza è riunita per il rilevamento delle problematiche relative al personale e all'organizzazione e per la verifica dei risultati delle metodologie seguite.

Capo III

PERSONALE

Art. 16.

Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale dei ruoli ordinari e speciali delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e degli enti pubblici anche economici.

Il contingente del personale, previsto nel comma precedente, è determinato nella misura fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 17.

La posizione di fuori ruolo può essere disposta per i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e i dirigenti dello Stato, in conformità alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

La posizione di fuori ruolo, relativamente al restante personale del Dipartimento, può essere disposta in misura non superiore ad un terzo del contingente complessivo previsto dalla tabella allegata al presente decreto.

Il personale, che non sia collocato fuori ruolo, è in posizione di comando, che può avere la durata massima di cinque anni, salvo conferma.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche se economici, sono tenuti a dar corso alle richieste di personale, di cui al presente articolo, salvo comprovate improrogabili esigenze di servizio adeguatamente motivate.

Art. 18.

Il personale in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, è richiesto nominativamente ed è assegnato al Dipartimento, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 19.

Tutto il personale in servizio presso il Dipartimento deve partecipare agli appositi corsi di aggiornamento professionale e seminari organizzati periodicamente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 20.

Per il personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministro competente per gli accordi di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 21.

Fermo restando il numero complessivo del contingente di personale da collocare in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento della funzione pubblica ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata, la ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui alla tabella allegata al presente decreto potrà essere modificata, in relazione a sopravvenute particolari esigenze funzionali del Dipartimento, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le eventuali variazioni numeriche non dovranno comunque comportare necessità di ulteriori stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 194

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 7

ALLEGATO

CONTINGENTE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

QUADRO *A*

Qualifica o funzione	Numero
Magistrati ordinari e amministrativi, professori universitari ordinari	6
Esperti	8
	14

QUADRO *B*

Qualifica o funzione	Numero
Dirigenti generali	8
Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili	13
Primi dirigenti, equiparati o equiparabili	14
Ispettori	10
	45

QUADRO *C*

Qualifica o funzione	Numero
Ruolo ad esaurimento, VIII e VII qualifica funzionale ed equiparati	62
VI - V - IV qualifica funzionale ed equiparati	104
III - II - I qualifica funzionale ed equiparati	38
	204
Totale generale	263

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 1° marzo 1984 della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza nonché nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

a) tariffa 20A - assicurazione mista, a premio annuo costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa 20B approvata con il decreto ministeriale 6 aprile 1981);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa 20A;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 20B, in sostituzione delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 6 aprile 1981;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 20G, in sostituzione delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 6 aprile 1981;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Toro assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4498)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 1984.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo delle « Elezioni del Parlamento europeo 1984 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1984, n. 102, con il quale è stata autorizzata la emissione nel 1984, fra l'altro, di francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo 1984;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1624 del 17 aprile 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 400, celebrativo delle elezioni del Parlamento europeo 1984.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: mm 14 × 13¼; tiratura: quattro milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il palazzo sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Sul francobollo figurano la leggenda « ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 1984 » la scritta « ITALIA » ed il valore « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1984
Registro n. 25 Poste, foglio n. 325

(4456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 agosto 1984.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1984.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitario annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri;

Considerata l'impossibilità di reperire, come negli anni decorsi, i dati inerenti al costo medio per assicurato per l'anno 1983 in conseguenza della normativa riguardante l'estinzione degli enti mutualistici e l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerata peraltro la permanenza dell'obbligo di procedere alla determinazione dei contributi di cui trattasi, in attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che per quanto attiene alla categoria dei mezzadri e coloni concessionari di fondi che richiedono un fabbisogno annuo di manodopera pari o superiore alle centoventi giornate, determinerà un contributo sociale di malattia complessivo e quindi assorbente dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di determinare l'entità del contributo capitario per l'anno 1984 nella stessa misura fissata per l'anno 1983, salvo conguaglio;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato, per l'anno 1984 nella medesima misura stabilita per l'anno 1983, salvo conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1984

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(4557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1984, registro n. 40 Giustizia, foglio n. 351, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. Giancarlo Felicetti, nato a Lecce il 2 giugno 1948, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

(4529)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1985-86. (Ordinanza ministeriale 3 agosto 1984).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per lo anno scolastico 1985-86, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 10 ottobre 1984 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere la spesa entro i limiti ristretti imposti dalla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Saranno anche esaminate le domande di nuove specializzazioni ed indirizzi specializzati negli istituti tecnici e di nuove sezioni di qualifica negli istituti professionali, richieste secondo le modalità e i tempi stabiliti con la presente ordinanza ministeriale, purché compatibili con le linee fissate nel disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore, con eguale procedura verranno esaminate le domande relative all'istituzione di nuovi corsi serali e le domande di istituzione del triennio conclusivo nelle sezioni staccate nelle quali funzioni solamente il biennio iniziale.

Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate e di sedi coordinate in relazione a particolari e documentate situazioni locali di necessità ed urgenza.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda, ivi comprese le domande di istituzione di nuove specializzazioni in istituti già esistenti, devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 10 ottobre 1984, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola per cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia o la nuova specializzazione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2).

In caso di accoglimento della richiesta di istituzione le amministrazioni richiedenti dovranno produrre successivamente il certificato di staticità dell'immobile proposto e il certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione competente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali, che devono risultare specificamente idonei in relazione alle particolari esigenze delle istituzioni predette.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il provveditore agli studi entro il 10 novembre 1984 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interreggionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonchè da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede dovranno essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì, in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero le richieste di cui al penultimo comma dell'art. 1, in considerazione della necessità di disporre degli elementi relativi alle domande in tempo utile per consentirne un esame anticipato rispetto alle altre richieste; tale anticipazione si rende necessaria ai fini della conoscenza della situazione reale dell'istituto, riferita all'anno scolastico 1985-86 per le operazioni di preiscrizione. Lo stesso provveditore agli studi comunica, inoltre, agli uffici del Ministero interessati l'eventuale assenza di richieste di nuove istituzioni.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuola e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 25 novembre 1984.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette corredato del proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al secondo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 31 dicembre 1984.

Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.
Soppressioni - Fusioni - Modificazioni

Il piano di cui all'articolo precedente deve contenere anche le proposte di soppressione di tutte quelle istituzioni che presentino considerevoli riduzioni del numero degli alunni, in particolare delle classi iniziali, e non diano, pertanto, affidamento per un graduale sviluppo.

In detto piano, devono, parimenti, essere contenute le proposte di fusione di istituti di modeste dimensioni o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità di frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Le proposte di cui sopra possono essere formulate direttamente dai provveditori agli studi anche in assenza di iniziative da parte degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 6.
Disposizione finale

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCI

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 198 . ./8 . .

	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali)	Numero alunni per classi (4) (5)
Comune .		1) Domanda ☐		
Denominazione		2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐		
Abitanti del comune		3) Pianta dei locali ☐		
Abitanti del distretto		4) Certificato sanitario ☐		
Scuole secondarie esistenti nel comune (2)				
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2) .				
Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1983-84 n.				
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)				
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 198 . ./8 . . (3)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto scuole medie.
(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.
(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.
(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare anche il numero delle classi e degli alunni della sede centrale.

(4355)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », per l'anno 1984, a lavoratori italiani residenti all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1984, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, è stata conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Amitrano Alfredo - Splendide Royal, Lugano (Svizzera);
2) Annoni Alberto Suitrans S.A., Chiasso (Svizzera);
3) Baracchi Remo - J.P. Maspoli, Le Locle (Svizzera);
4) Belletti Demetrio - A. Lanz AG., Huttwill (Svizzera);
5) Belli Fermo - Farmacia del Sole, Köniz (Svizzera);
6) Bertoldin Bernardino - Gebr. G. & Spaini Hoch-Und Tiefbau AG., Pratteln (Svizzera);
7) Bontempi Bortolo - Banco di Roma, Nizza (Francia);
8) Bottarella Giuseppe - Dubied S.A., Couvet (Svizzera);
9) Braceschi Luigi - Azienda autonoma FF.SS., Monaco di Baviera (Rep. fed. tedesca);
10) Brancato Giuseppe - Acquedotto municipale, Asmara (Etiopia);
11) Buttitta Giovanni - Ind. Metalurgicas Pescarmonia S.A., Mendoza (Rep. Argentina);
12) Cantore Francesco - Van der Gissen-de Noord N.V., Rotterdam (Paesi Bassi);
13) Carrer Giovanni - Splendide Royal, Lugano (Svizzera);
14) Cavallari Renato - BBC S.A. Brown-Boveri e Cie, Baden (Svizzera);
15) Ciusani Giovanni - Cilo S.A., Romanel-Losanna (Svizzera);
16) Contessi Guerriero - Schweizerische Metallwerke Selve AG., Thun (Svizzera);
17) Cortinovis Francesco - Zenith Movado Le Locle S.A., Le Locle (Svizzera);
18) Cortinovis Giulio - Zenith Movado Le Locle S.A., Le Locle (Svizzera);
19) Cunzi Angelo - Renault Vehicules Industriels S.A., Lione (Francia);
20) Dal Soglio Italo - Soc. Pascal, Grenoble (Francia);
21) De Biase Edoardo - Maison des Jeunes, Neuchatel (Svizzera);
22) Del Boca Piero - Splendide Royal, Lugano (Svizzera);
23) Di Gregorio Nicola - Fiaçao e Tecelagem de Pirassununga S.A., San Paolo (Brasile);
24) Fanfarini Ermanno - S.I. Ateliers Roannais de Constructions Textiles, Roanne (Francia);
25) Filipazzi Pietro - Matth Hohner AG., Trossingen (Rep. fed. tedesca);
26) Fiorletta Marcello - Fibra S.A., San Paolo (Brasile);
27) Foglio Giulio - Afac, Fontaine (Francia);
28) Franceschino Umberto - Tschudin & Heid AG., Reinach (Svizzera);
29) Gallon Mario - J.V. Torno for Shiroro, Shiroro (Nigeria);
30) Marcellino Gavino - Porzellan Manufaktur, Berlino (Rep. fed. tedesca);
31) Gorza Bortolo - Josef Erne AG., Olten (Svizzera);
32) Guazzo Terenzio - Rhône Poulenc Textile, Grenoble (Francia);
33) Larese Remigio - Sika costruzioni AG., San Gallo (Svizzera);
34) Lisa David - Fiat trattori S.A., Santa Fé (Rep. Argentina);
35) Lorenzet Giandomenico - J.V. Torno for Shiroro, Shiroro (Nigeria);
36) Lunardini Mario - Ind. Reunidas Matarazzo S.A., San Paolo (Brasile);
37) Maraldo Domenico - Stirling Astaldi Ltd., Apapa (Nigeria);
38) Marchiana Ferruccio - Fabbrica ticinese di tessuti e coperte S.A., Locarno (Svizzera);
39) Marrocco Raffaele - Solyvent - Ventec, Lione (Francia);
40) Masapollo Agostino - Entreprise Pitance, Lione (Francia);
41) Mazzucchi Angelo - Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Jarrie (Francia);
42) Nicoli Giacomo - E. Laich S.A., Avegno (Svizzera);
43) Nogara Gino - Fabrique Nationale Herstal S.A., Herstal (Francia);
44) Pampolini Benvenuto - Comp. des Vernis Valentine S.A., Gennevilliers (Francia);
45) Parolini Luigi - Hotel de la Curonne Morges (Svizzera);
46) Piccinelli Giovanni - M.H. Bezzola AG., Biel (Svizzera);
47) Rangan Enrico - Louis Rangan et fils, Cormeilles en Parisis (Francia);
48) Rasera Giuseppe - Zürcher Ziegeleien, Wallisellen (Svizzera);
49) Ravalli Giuseppe - Industrielle du Caoutchouc S.A., Fleurier (Svizzera);
50) Ripari Aldo - Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen (Svizzera);
51) Rodrigo Ercole - Telemontecarlo, Montecarlo (Principato di Monaco);
52) Romeo Raffaele - Società Siamp Cedap, Monaco (Principato di Monaco);
53) Rovetta Rocco - Cia Brasileira de Cartuchos, San Paolo (Brasile);
54) Scarpini Giovanni - C. Bussi et fils, Neuchatel (Svizzera);
55) Sciandra Vincenzo - Comp. Electromecanique Fibre e Mica, Villeurbanne (Francia);
56) Simioni Renato - Impr. costr. Zayza S.A., La Plata (Rep. Argentina);
57) Sorressi Carlo, - AGIP, Tripoli (Libia);
58) Tenerelli Donato - Sacome S.A.M., Montecarlo (Principato di Monaco);
59) Vacchiani Ibano - Baudedarf Zuerich AG., Zurigo (Svizzera);
60) Variola Adelchi - Stirling Astaldi Ltd., Lagos (Nigeria);
61) Zannier Domenico - Aebi Kraut e Co. AG., Berna (Svizzera).

(4190)

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti

Con decreto ministeriale 25 luglio 1984 il dott. Tommaso Galizia è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, in rappresentanza della categoria dei farmacisti titolari, in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Ormea, dimissionaria.

Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

(4499)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Soceda S.r.l. - Società fiduciaria di organizzazione aziendale e di revisione, in sigla « Soceda S.r.l. », in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Lombardoveneto - Società fiduciaria e di revisione a r.l., in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Gardaprogram fiduciaria e di revisione aziendale S.r.l., in Garda (Verona), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Sirio a r.l. fiduciaria e di revisione aziendale, in Malcesine (Verona), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Revesta - Società di revisione in nome collettivo di Doldo & Co., in Venezia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Revidea veneta S.a.s. di Sonego dott. Bruno, in Treviso, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Fidiberg S.r.l. - Società di revisione, in Bergamo, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Corevi di M. Zanoni, G. Rapelli, C. Deusebio, P.C. Sesia S.n.c., in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Interconsult S.r.l., in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società S.T.C. - Centro servizi società di consulenza e revisione S.r.l., in sigla «S.T.C. di revisione S.r.l.», in Pavia, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società C.E.C. informatica S.r.l., in Matino (Lecce), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 31 luglio 1984 ha autorizzato la società Intermobiliare fiduciaria S.r.l., in Torino, ad esercitare attività fiduciaria.

(4530)

BANCA D'ITALIA

Avviso di rettifica al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia recante modificazioni alle dimensioni dei modelli dei certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare. (Provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 237 del 29 agosto 1984).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, dove è scritto: «Il Governatore: *Ciaffi*», leggasi: «Il Governatore: *Ciampi*».

(4570)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune di Vermiglio

Con deliberazione 6 luglio 1984, n. 5193, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 42/1, 42/2, 43/1, 44, 47/2 e 48/1 comune catastale di Vermiglio dal demanio al patrimonio provinciale.

(4521)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 7 agosto 1984, n. **244.**

Piano di istituzione di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1985-86.

Ai provveditori agli studi
Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali
Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni
e, per conoscenza:
Ai prefetti

L'intervento statale volto a realizzare un sempre maggiore incremento del numero dei bambini che possono avvalersi del servizio educativo nell'età prescolastica si attuerà, anche per l'anno scolastico 1985-86, con la determinazione di un piano nazionale di istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale. Come per i decorsi anni, il piano si articola:

a) nella istituzione di nuove scuole;
b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.

Per i criteri da seguire ai fini della formulazione delle proposte si richiamano le istruzioni già impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorità scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:

1) devono essere evitate proposte di istituzione di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto di 13 ovvero di 10, se trattasi di sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps (secondo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270);

2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 13 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;

3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;

4) ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovrà essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1985-86 soggetti handicappati;

5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva sussistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Le SS.LL. provvederanno alla

restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perché provvedano ad apporlo;

6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:

a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;

b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti.

In proposito devesi evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che la eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;

7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali devono essere espressamente manifestate e ampiamente motivate la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;

8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 463 deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es. erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico che, come noto, per le scuole materne statali, non può essere inferiore a dieci mesi.

Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perché il piano medesimo possa essere definito con tempestività tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attività scolastica per l'anno 1985-86.

Termini per gli adempimenti

Invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da:

a) copia della delibera approvata dall'autorità tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria, locali adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresì all'assunzione degli oneri previsti dall'art. 7 della legge n. 444;

b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;

c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dall'attestato di agibilità e dall'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative entro il 10 ottobre 1984;

trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei direttori didattici entro il 20 ottobre 1984;

formulazione delle proposte dei provveditori agli studi in conformità ai pareri espressi dai consigli scolastici provinciali e tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali entro il 10 novembre 1984;

trasmissione entro lo stesso termine del 10 novembre 1984 ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali delle proposte corredate delle istanze documentate dei comuni, dei verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, degli elenchi contenenti le località per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo;

invio da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei piani regionali e della documentazione relativa ai singoli piani provinciali entro il 25 novembre 1984;

trasmissione entro lo stesso termine di copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna, delle richieste documentate dei comuni, di copia degli atti inviati alle regioni compresi i verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonché dei piani regionali;

trasmissione da parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici degli atti ricevuti, corredati del parere da tali enti espressi sull'ordine di priorità delle richieste entro il 31 dicembre 1984.

I sovrintendenti scolastici regionali o interregionali non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmetteranno a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso. Nel contempo daranno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Si resta in attesa di assicurazione circa il ricevimento della presente e di esatto adempimento di quanto con la circolare stessa si dispone.

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . *Comune di* . . .

1. Popolazione del comune . . . .

2. Qualifica del territorio:

zona depressa	si	no
zona di accelerata urbanizzazione	si	no
zona di nuova industrializzazione	si	no

3. Numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio comunale e nella zona della istituenda scuola, nati negli anni:

	Nell'intero comune (1)	Nella zona della istituenda scuola (2)
1980	. . . . . .	. . . . . .
1981	. . . . . .	. . . . . .
1982	. . . . . .	. . . . . .

4. Scuole materne già esistenti nel comune:

a) *Statali*:
sezioni n. .
bambini iscritti n. .

b) *Non statali* (3):
sezioni n. .
bambini iscritti n. .

Scuole materne già esistenti nella zona (quartiere, rione, frazione etc.) della istituenda scuola:

c) *Statali*:
sezioni n.
bambini iscritti n. .

d) *Non statali* (3):
sezioni n.
bambini iscritti n. .

5. Numero degli alunni frequentanti la prima elementare nella zona della istituenda scuola.

6. Distanza tra la zona della istituenda scuola e la sede della più vicina scuola materna, già funzionante:
a) statale km
b) non statale km

7. Località della istituenda scuola:
capoluogo
rione .
frazione

8. Locali per l'istituenda scuola:
spazi interni per aule n. .
spazi all'aperto n. .
spazio per refezione — si — no
spazi per cucina — si — no
servizi igienici per bambini dai tre ai sei anni . — si — no
locali già costruiti espressamente per scuola materna? — si — no
fanno parte di edificio adibito a sede di altra scuola? — si — no
quali? . . .
fanno parte di edificio adibito ad altri usi diversi da quelli scolastici? . — si — no
quali? .
località di proprietà del comune? — si — no
locali presi in locazione? . . — si — no
stato di conservazione dei locali . — ottimo — buono — mediocre

Il sottoscritto sindaco del comune di . . .
dichiara sotto la propria responsabilità che i dati numerici e le notizie indicate nella presente scheda rispondono a verità.

Il sindaco

. .

Visto, confermo
(timbro)

Data, . .
(timbro)

Il direttore didattico

.

Parere motivato dal direttore didattico.
Parere motivato dal consiglio scolastico provinciale.
Proposta del provveditore agli studi (4).

Data .

Il provveditore agli studi

---

(1) Devono essere indicati *tutti* i bambini nati e residenti in ciascun *anno nell'intero* comune.

(2) Devono essere indicati per ciascun anno *quanti dei bambini* nati nell'anno considerato risiedono nella zona della istituenda scuola.

(3) I dati richiesti al numero 4, lettere *b*) e *d*), devono essere accompagnati dall'*elenco completo* delle scuole non statali già esistenti, con l'indicazione del nominativo degli enti e dei privati gestori, della zona in cui sorgono, del numero delle sezioni e dei bambini iscritti a ciascuna di esse.

(4) La proposta deve concludersi con l'indicazione del posto ad essa assegnato nella graduatoria provinciale.

Se negativa, *va compresa in un elenco distinto da quello delle proposte positive.*

N.B. — Ove sono poste domande con risposta alternativa, segnare con barra il *si* nel caso di risposta affermativa e il *no* nel caso di risposta negativa.

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA STATALE PER LE QUALI IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

	Comune
	Quartiere o rione o via o frazione
	Situazione demografica ed economica
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni richieste dal comune
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale
8, 9, 10 ore / 5 ore	Orario di funzionamento
	Numero dei bambini residenti nella zona della istituenda scuola o sezione
	Numero dei bambini di cui alla precedente colonna, privi di scolarizzazione
Sezioni / Bambini	Numero delle sezioni statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione e numero dei bambini iscritti
Comune / Altri enti e privati	Numero delle sezioni non statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione
Comune / Altri enti e privati	Numero dei bambini iscritti alle sezioni non statali di cui alla precedente colonna
Sezioni / Bambini — Statale; Sezioni / Bambini — Non statale	Sezioni statali e non statali nell'intero comune e bambini iscritti
Statale / Non statale	Distanza in km della istituenda scuola (sezione) con la più vicina scuola materna

(4297)

CIRCOLARE 7 agosto 1984, n. 245.

Adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595.

Ai provveditori agli studi

In ordine all'adeguamento ed alla ristrutturazione dei circoli didattici, si confermano le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 421 del 22 dicembre 1982, che si allega.

Il termine, peraltro, per la presentazione al Ministero dei piani di adeguamento dei circoli didattici, viene fissato alla data del 10 ottobre 1984, per consentire ai competenti uffici ministeriali che le conseguenti operazioni vengano effettuate in tempo congruo, rispetto a tutte e altre operazioni conseguenti alle soppressioni ed istituzioni di circoli didattici.

Circa le procedure e le modalità da seguire nella formulazione dei piani e delle proposte si confermano le istruzioni già impartite con le circolari ministeriali n. 214/1977, n. 89/1978 e n. 311/1979.

Per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti alla soppressione e allo sdoppiamento di circoli coperti da titolari, si rinvia alle disposizioni relative al movimento del personale direttivo (ordinanza ministeriale 2 marzo 1984).

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO

Circolare 22 dicembre 1982, n. 421: Adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595.

Ai provveditori agli studi

In applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595, questo Ministero deve provvedere, entro il 31 marzo 1983 e con effetto per il biennio 1983-84 - 1984-85, ad adeguare la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

Quanto sopra, ovviamente, là dove sarà ritenuto necessario dalle SS.LL., ai sensi delle vigenti disposizioni. Si ha, infatti, motivo di ritenere che, avendo operato continuativamente negli ultimi anni, in materia di ristrutturazione dei circoli, non dovrebbero sussistere situazioni tali da richiedere adeguamenti rilevanti.

Si pone in evidenza, comunque, che in questa fase il Ministero, sulla base del riscontro che forniranno le SS.LL., deve poter esaminare, oltre che l'adeguamento nell'ambito della stessa provincia, anche e soprattutto l'adeguamento sull'intero territorio nazionale della distribuzione dei circoli, onde si possano disporre, ove occorra, i necessari trasferimenti di posti da un contingente provinciale all'altro.

A tal fine, i provveditori delle province con un rapporto medio insegnanti/direttori più vicino al limite minimo indicato dalla legge sono invitati ad esaminare attentamente la situazione, per stabilire se è possibile economizzare qualche posto, da restituire al Ministero per l'utilizzazione nelle province con rapporto vicino al limite massimo.

Pur essendo ormai noto a tutti gli organi interessati, si ritiene opportuno ribadire, in questa sede, che il Ministero non ha la possibilità di assegnare posti di direttore didattico *ex novo* (condizione prima per istituire nuovi circoli didattici in quanto la consistenza del relativo ruolo organico è fissata per legge (quella vigente è, appunto, la citata n. 595 del 1977).

I piani di adeguamento devono essere formulati entro e non oltre il 10 febbraio 1983, poiché il Ministero, a causa degli adempimenti e delle scadenze connesse col movimento direttivo, deve adottare i provvedimenti con anticipo rispetto al termine del 31 marzo 1983, di cui all'inizio.

Circa le procedure e le modalità da seguire nella formulazione dei piani e delle proposte, si confermano le istruzioni già impartite con le circolari ministeriali n. 214/1977, n. 89/1978 e numero 311/1979.

I provveditori agli studi delle province non interessate all'adeguamento dei circoli per il biennio 1983-84 - 1984-85 dovranno, sempre nel termine massimo sopraindicato, fornire riscontro negativo.

Si prega accusare ricevuta e assicurare adempimento.

Il Ministro: FALCUCCI

(4298)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 luglio 1984, n. 324, recante modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio numero 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo:

a) concorso per ventidue posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il trentaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1984, di cui quattordici posti riservati agli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) concorso per otto posti, riservato ai marescialli ed ai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il quarantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1984, di cui quattro posti riservati ai marescialli in servizio permanente e quattro posti ai brigadieri in servizio permanente.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di età sopra indicati.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui al primo comma, lettera *a*), devono aver ultimato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

I brigadieri in servizio permanente che aspirano al concorso di cui al primo comma, lettera *b*), dovranno aver maturato sette anni di anzianità nel grado alla data del 31 ottobre 1984 ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diplomi di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quelli ufficiali in servizio permanente ed avere statura non inferiore a m 1,70, se ufficiali di complemento e a m 1,68, se marescialli o brigadieri in servizio permanente da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a*), i posti eventualmente non ricoperti dagli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno devoluti agli altri ufficiali idonei.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *b*), i posti eventualmente non ricoperti dai marescialli in servizio permanente saranno devoluti in aumento a quelli riservati ai brigadieri in servizio permanente e viceversa.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 3 al presente decreto e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o reparto di appartenenza;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dello Esercito ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito con la votazione riportata nonché tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione matricolare, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili per la valutazione delle qualità professionali da essi possedute.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) o dai sottufficiali in servizo permanente.

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - I Divisione reclutamento - II sezione.

Art. 5.

Il Ministro della difesa, può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto od ente di appartenenza o il distretto militare di residenza.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello, per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso la Direzione di sanità dei competenti comandi di regione militare e composte dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Nei confronti dei sottufficiali giudicati fisicamente idonei si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dei carabinieri in servizio permanente.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive commissioni giudicatrici.

Ciascuna commissione sarà composta:

da un generale di brigata o di divisione in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di venti punti, ripartiti come segue:

a) dieci punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) cinque punti per il titolo di studio;

c) cinque punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettera *a)*, del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei seguenti giorni:

concorso riservato agli ufficiali inferiori di complemento: 5 e 6 marzo 1985, aula « B »;

concorso riservato ai marescialli ed ai brigadieri in servizio permanente: 28 e 29 marzo 1985, aula « B ».

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 5 febbraio 1985.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6 e 9 dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 di ciascun giorno, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nei giorni e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, una dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalle rispettive commissioni giudicatrici in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto riportato nell'esame orale.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a)*, dell'art. 1 si terrà altresì conto della riserva dei posti prevista a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale, mentre in quello di cui al primo comma, lettera *b)*, dello stesso articolo si terrà conto della prevista ripartizione dei posti tra marescialli e brigadieri in servizio permanente.

Ferme restando in ogni caso la riserva o la ripartizione di cui sopra saranno osservate, a parità di punti, le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai brigadieri, diploma di scuola media superiore di cui al precedente art. 1, quarto comma.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri nell'ordine delle rispettive graduatorie, con anzianità assoluta nel grado stabilita dai decreti di nomina. Successivamente frequenteranno appositi corsi applicativi della durata di un anno, al termine dei quali verrà determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine delle graduatorie finali dei corsi stessi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1984
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 237

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI
(per i concorrenti provenienti dagli ufficiali di complemento)

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

2) Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale.

a) *Tattica*:

1ª tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità;

2ª tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri.

b) *Organica e logistica*:

1ª tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;

2ª tesi: composizione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare.

c) *Mezzi di trasmissione*:

1ª tesi: caratteristiche, criteri d'impiego e organizzazione delle trasmissioni;

2ª tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri.

d) *Automobilismo*:

1ª tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore a iniezione; elementi caratteristici; organi principali;

2ª tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura; sospensioni; ruote; gommature; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti, liquidi per freni, olii per ammortizzatori; anticongelanti: caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi.

e) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri*:

1ª tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali.

f) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri*:

1ª tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma.

g) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª tesi: la regione, la provincia ed il comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

h) *Diritto penale*:

1ª tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; la imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª tesi: il tentativo; le pene; cause di estinzione del reato e delle pene.

i) *Procedura penale*:

1ª tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI
(per i concorrenti provenienti dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri in servizio permanente)

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico, politico, geografico, militare, di attualità.

2) Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica professionale e di diritto penale.

Durata di ciascuna prova: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale.

a) *Tattica*:

1ª tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità;

2ª tesi: concetti fondamentali su: esplorazione e sicurezza;

3ª tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri.

b) *Organica e logistica*:

1ª tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;

2ª tesi: composizione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare.

c) *Mezzi di trasmissione*:

1ª tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri.

d) *Automobilismo*:

1ª tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici; organi principali;

2ª tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura; sospensioni; ruote; gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori; anticongelanti: caratteristiche principali; mezzi per la conservazione e il trasporto dei combustibili liquidi.

e) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri*:

1ª tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali.

f) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri*:

1ª tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma.

g) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª tesi: la regione, la provincia ed il comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

h) *Diritto penale*:

1ª tesi: il reato; nozioni del delitto e contravvenzioni; la imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª tesi: il tentativo; le pene; cause di estinzione del reato e delle pene;

3ª tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia, pesca).

i) *Procedura penale*:

1ª tesi: la polizia giudiziaria: organi e funzioni;

2ª tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca del colpevole;

3ª tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 3
(art. 2 del bando)

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (1) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di n. . . sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri (riservato agli ufficiali di complemento) (2) di cui al decreto ministeriale in data 2 agosto 1984.

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . (provincia di . . .) il . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i precedenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio . . . . . .;

6) . . . . (grado, Arma, distretto o reparto di appartenenza);

7) . . . . indirizzo (3);

8) . . . . (stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine) (4);

9) . . . . (gli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 3 della legge 20 settembre 1980, n. 574, devono indicare tale loro posizione e la data di decorrenza della ferma stessa);

10) . . . . (indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dallo art. 11 del bando).

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data, ...

Firma (5) . . . . .

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure riservato ai marescialli e ai brigadieri in servizio permanente, per i posti previsti per i marescialli (oppure per i brigadieri).

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(4) Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio a dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero). Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

(4515)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero di Saronno dell'unità sanitaria locale n. 9.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiodiagnostica presso il presidio ospedaliero di Saronno dell'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(4516)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 240 del 31 agosto 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.I.T. - Azienda municipalizzata per l'igiene del territorio, in Lucca: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento al posto di direttore.

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio, sesto livello funzionale, capo del servizio tecnico.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 35.

Norme sullo statuto del personale in attuazione della disciplina relativa all'accordo nazionale per il personale delle regioni.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 18 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la regione Abruzzo — in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 — recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il periodo 1983-84 riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e disciplina, in conformità, l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

Art. 2.

Validità dell'accordo

L'accordo inizia a produrre i suoi effetti a far tempo dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i suoi effetti economici sino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati, con le modalità previste dal successivo art. 42, a partire dal 13 gennaio 1983 e sino al 31 dicembre 1984.

Il contratto entra a regime il 1° gennaio 1985.

Art. 3.

Qualifiche funzionali e ruoli regionali

L'impiego regionale si articola in otto qualifiche funzionali e in due qualifiche dirigenziali, distinte per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.

Dette qualifiche funzionali e dirigenziali sono ordinate in due ruoli organici:

ruolo unico del personale della giunta e del consiglio regionale;

ruolo autonomo del personale della formazione professionale.

Art. 4.

Soppressione dei livelli funzionali

Sono soppressi i livelli funzionali previsti dal precedente ordinamento.

Il riferimento a tali livelli, contenuto nei testi di legge o di regolamento vigenti, deve intendersi sostituito, ad ogni effetto, dal riferimento alle corrispondenti qualifiche funzionali e dirigenziali quali risultano attribuite in sede di inquadramento del personale, in applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 40.

Art. 5.

Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale Addetto alle pulizie

Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento della scuola d'obbligo.

Declaratoria di funzioni: svolge compiti di pulizia dei locali.

Art. 6.

Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale Ausiliario

Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisito di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni: è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura, di anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio: di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Art. 7.

Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale Operatore

Complessità delle prestazioni: attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità: preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta.

Declaratoria di funzioni: è addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonchè in via complementare e non prevalente operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purchè siano tra di loro omogenee e complementari.

Art. 8.

Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale Esecutore

Complessità delle prestazioni: attività specializzata nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzativa: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al serivizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità: è richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola media dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta.

Declaratoria di funzioni: esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante l'impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti: effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti allo svolgimento dei lavori consiliari: riparazione, collaudo e anche, ove occorre, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi, riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè di operazioni amministrative complementari.

Art. 9.

Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale Collaboratore professionale

Complessità delle prestazioni: attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzativa: l'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa: è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità: la prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno: è richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonchè specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni: è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Art. 10.

Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale Istruttore

Complessità delle prestazioni: attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzativa: l'attività può comportare il coordinamento degli addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità: è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa: grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità: riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e al coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

Declaratoria delle funzioni: cura, nel campo amministrativo, la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse, la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico: le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è proposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Nel settore della formazione professionale disimpegna funzioni di docente tecnico-pratico che richiedono, quale titolo di studio, il diploma di scuola media superiore.

Art. 11.

Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale Istruttore direttivo

Complessità delle prestazioni: attività di natura tecnica, amministrativa, contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonchè attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento: può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro od organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa e iniziativa: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità: per i risultati delle attività direttamente svolte nonchè di quelle del gruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito della unità organica cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: esplica attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti ai compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito. Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede agli altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nel settore della formazione professionale disimpegna funzioni di docente teorico che richiedono, quale titolo di studio, il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Art. 12.

Declaratoria professionale della ottava qualifica funzionale Funzionario

Complessità e difficoltà delle prestazioni: attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonchè il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà; può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa e iniziativa: l'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità: l'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione dei provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione di programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formulazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo della attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista, in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e della organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Art. 13.

Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale e di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'ente Regione, in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

Esso si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente ed alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della legalità — è caratterizzato da:

preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 14.

Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali

I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi-benefici.

Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto della Regione, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 15.

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare, sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

Si conferma, per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 16.

Qualifiche funzionali dirigenziali

Prima qualifica funzionale dirigenziale: il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale: il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse, diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione, di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori.

Art. 17.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è istituita per assicurare lo espletamento dei compiti di direzione e di coordinamento di vaste aree operative.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale di cui continua ad esercitare contemporaneamente le relative funzioni.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

Art. 18.

Ammissione all'impiego regionale

L'ammissione all'impiego regionale e le modalità di espletamento dei concorsi, per titoli ed esami, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali numeri 14 e 15 del 22 marzo 1978, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 19.

Modalità di accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali

Alle qualifiche funzionali dalla prima all'ottava qualifica si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

Il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica medesima.

I dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso, possono fruire della riserva indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica stessa.

Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami, scritti ed orali, per non meno del 70% dei posti disponibili. Detto concorso è riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica.

I restanti posti sono coperti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

Per l'accesso a tutte le qualifiche funzionali o dirigenziali, il possesso del titolo di studio indicato nel bando è obbligatorio anche da parte del personale di ruolo che intende fruire della riserva, qualora detto obbligo sia sancito dall'ordinamento regionale e dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, per l'espletamento delle funzioni proprie dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione dall'esterno ai concorsi pubblici relativi alle qualifiche dirigenziali è prescritto il possesso del diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti e si osservano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1978, n. 14.

Sono soppressi il primo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 60/1979.

Art. 20.

Prove di esame

Le prove di esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali restano stabilite dall'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, con le integrazioni di cui al comma successivo, secondo i criteri di equiparazione con i livelli del precedente ordinamento fissati dall'art. 40 della presente legge.

Nei concorsi relativi alla quinta qualifica funzionale e alla seconda qualifica dirigenziale, le prove di esame sono disciplinate dalle analoghe disposizioni concernenti, rispettivamente, la quarta qualifica funzionale e la prima qualifica dirigenziale.

Art. 21.

Mobilità: principi generali

La mobilità del personale si realizza esclusivamente nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi rela-

tivi al personale dipendente degli enti locali e delle regioni a statuto ordinario: deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale regionale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

In materia di mobilità, così come disciplinata dai successivi articoli dal 22 al 26, deve essere adottato un apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 22.

Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito dell'ente

La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali e si realizza mediante apposite ordinanze di servizio del presidente della Regione. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale — nell'ambito della stessa qualifica funzionale — devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati anche ricorrendo ad iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle nuove mansioni.

Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale dell'ufficio di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio previsti dal terzo comma del presente articolo, sono adottati dal presidente della giunta regionale, previo parere del consiglio del personale.

Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Art. 23.

Mobilità fra enti

La mobilità fra enti disciplinata dal presente articolo riguarda esclusivamente il personale destinatario degli accordi relativi ai dipendenti degli enti locali e delle regioni.

Ferme restando le riserve di legge nonchè la riserva prevista per il personale interno, i posti disponibili per concorso pubblico possono essere coperti mediante trasferimento di dipendenti già di ruolo in altri enti.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

La percentuale dei posti che può essere coperta con il criterio della mobilità, è definita in sede di accordi decentrati a livello regionale.

A tal fine la Regione pubblica nel Bollettino ufficiale gli avvisi relativi alla copertura dei predetti posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e con il medesimo profilo professionale.

Per la immissione in ruolo vengono formulate apposite graduatorie a cura di una commissione nominata dalla giunta regionale con la partecipazione paritetica di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati, tenendo, comunque conto, dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi di studio.

La mobilità prevista dai precedenti commi è subordinata, in ogni caso, al preventivo consenso dell'ente di provenienza.

E' consentito il trasferimento di personale tra regioni nonchè tra regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata dal dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione che sussista il posto vacante conferibile per concorso pubblico nella corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 24

Mobilità e delega di funzioni

Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

In casi di traferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al coseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

Art. 25.

Mobilità preliminare alle procedure concorsuali

Preliminarmente alla determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11, deve essere accertata la possibilità di coprire i posti medesimi mediante mobilità del personale di ruolo dipendente dalla Regione da realizzarsi nel rispetto delle vigenti procedure e prescrizioni in materia.

La mobilità prevista dal precedente comma può consentire anche la semplice assegnazione ad un settore ed ufficio decentrato della stessa sede e/o la modifica del profilo professionale già attribuito nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

La modifica del solo profilo professionale viene disposta dalla giunta, previo accertamento attitudinale secondo criteri e procedure che saranno fissati dalla normativa sull'ordinamento degli uffici.

Per i profili professionali a contenuto tecnico è prescritto il possesso del pertinente titolo di studio.

La giunta regionale determina i posti da coprire per concorso, distinti per qualifica, sede e pertinenti profili professionali, tenendo conto delle definitive vacanze in ruolo accertate dopo l'attuazione delle procedure descritte nei commi precedenti.

Nel rispetto delle medesime procedure può essere anche consentito il passaggio dal « ruolo autonomo del personale della formazione professionale » al « ruolo unico del consiglio e della giunta regionale» e viceversa.

I provvedimenti di mobilità e/o modifica del profilo professionale hanno decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio dei vincitori del concorso.

Il consiglio del personale definisce le procedure ed i tempi per la concreta applicazione del presente articolo ed esprime il proprio motivato parere sulle richieste di mobilità presentate dai dipendenti.

A tal fine è necessario acquisire il preventivo motivato parere scritto del coordinatore — da concordarsi con i dirigenti dei servizi del settore — o dei singoli dirigenti o responsabili degli uffici decentrati interessati al movimento.

Art. 26.

Comando

Il comando del personale previsto dall'art. 24, terzo comma, della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e dell'art. 7, quinto comma, della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, è limitato al solo personale di ruolo degli enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle regioni e degli enti locali.

E' prescritto il preventivo parere favorevole del consiglio del personale.

Il comando deve essere determinato nel tempo e cessa, in ogni caso, col venir meno, per qualsiasi causa, della vacanza del posto di ruolo che aveva inizialmente giustificato l'adozione del provvedimento.

Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 27.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

A tal fine può avvalersi della collaborazione di università e di istituti specializzati nel settore della formazione dei quadri degli enti pubblici e privati.

La definizione dei piani dei corsi di formazione, la fruizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.

Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessari sia all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato, sia al soddisfacimento delle esigenze di efficienza e di economicità della pubblica amministrazione;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei dipendenti nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di modalità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno, ad ogni effetto, titolo di servizio

Sono abrogati: l'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 6, l'art. 20 della legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11 e l'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15.

Art. 28

Part-time

In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. Si osservano, inoltre, le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità previsto dal successivo articolo 35 è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire con part-time sono individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il primo e il sesto livello.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi sia la disponibilità dei relativi posti.

Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno.

La concreta applicazione della disciplina prevista dal presente articolo è subordinata alla preventiva soluzione, a livello nazionale, degli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time.

Art. 29.

Servizio di mensa

Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste al personale per migliorare la efficienza e la produttività dei servizi, la Regione conferma la istituzione del servizio di mensa — già istituito in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6 — le cui modalità e criteri di gestione saranno definiti in sede di accordi decentrati.

Non può fruire del servizio di mensa il personale che effettua un orario unico articolato in sei giornate lavorative settimanali o il personale comunque assente dal servizio. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

In ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 30.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti e i provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro ed i provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono, inoltre, periodicamente conferenze di servizio.

L'art. 11 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, è abrogato.

Art. 31.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Limitatamente alle qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, la Regione può procedere, per esigenze di carattere eccezionale, all'assunzione temporanea di personale straordinario, da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, nel limite di un contingente non superiore al 3% della dotazione organica complessiva delle predette qualifiche.

Le assunzioni temporanee sono disposte sentito il consiglio del personale con deliberazioni della giunta regionale, per comprovate esigenze di servizio indilazionabili e determinate nella durata.

Con il metodo degli accordi decentrati saranno determinate le aree di intervento e le esigenze prioritarie che dovranno essere soddisfatte con le predette assunzioni.

Presso il servizio personale sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.

Gli elenchi sono distinti per sede provinciale, per qualifica funzionale e connesso profilo professionale, in relazione alla sede di servizio indicata nella domanda ovvero in assenza di una scelta esplicita, in relazione alla residenza dell'istante.

Gli aspiranti all'assunzione devono presentare domanda al presidente della giunta regionale a mezzo lettera raccomandata.

Nella domanda gli aspiranti, a pena di esclusione, devono indicare con chiarezza il livello funzionale e il profilo professionale nel cui elenco intendono essere iscritti, nonché il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore ad anni 18 e non superiore agli anni 45;
2) titolo di studio richiesto per l'accesso al livello;
3) cittadinanza italiana;
4) residenza;
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta;
7) stato civile;
8) osservanza delle disposizioni di legge sul reclutamento militare;
9) idoneità fisica all'impiego;
10) non essere incorsi in condanne penali e non essere imputati in procedimenti penali in corso;
11) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata in conformità alle vigenti disposizioni.

L'iscrizione negli elenchi provinciali viene disposta nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dalla data del timbro di arrivo delle relative raccomandate.

Per gli aspiranti residenti in comuni fuori dal territorio regionale, la iscrizione avviene negli elenchi relativi alla provincia richiesta e, nel silenzio alla provincia di L'Aquila.

Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo stesso elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento ai criteri vigenti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema di preferenze, sulla base dei dati desumibili dalle singole domande.

Non sono prese in considerazione le domande che rechino una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea perdono l'iniziale ordine di iscrizione negli elenchi e sono d'ufficio collocati dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.

Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 32.

Qualifiche funzionali e livelli retributivi

Alle qualifiche funzionali e dirigenziali previste dalla presente legge corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi per dodici mensilità:

I	qualifica funzionale	L. 3.300.000
II	qualifica funzionale	» 3.600.000
III	qualifica funzionale	» 3.900.000
IV	qualifica funzionale	» 4.450.000
V	qualifica funzionale	» 5.200.000
VI	qualifica funzionale	» 5.500.000
VII	qualifica funzionale	» 6.400.000
VIII	qualifica funzionale	» 8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale . . .		» 11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale . . .		» 14.000.000

Al personale regionale competono, inoltre, la tredicesima mensilità, nonché l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nelle misure e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 35, il trattamento economico del personale regionale, con effetto dal 1° gennaio 1983, non è soggetto ad incrementi per anzianità.

A decorrere dalla predetta data, in caso di nascita di figli, è concessa una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli analoghi aumenti biennali anticipati di stipendio del personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al successivo art. 35.

Analogo beneficio è riconosciuto, con le stesse modalità, al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33.

Indennità

Per ciascuna qualifica funzionale e dirigenziale, nonché per le funzioni di coordinamento sono previste le seguenti indennità:

a) al personale incaricato della funzione di coordinamento è corrisposto un compenso nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per dodici mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica, con direzione di una unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza, compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera *f*).

h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 60.000.

Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità.

i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato annesso compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 240.000.

Detta indennità non è cumulabile con l'indennita di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato *A*).

Art. 34.

Riequilibrio anzianità

Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuata prendendo a base di calcolo la progressione economica orizzontale prevista per ciascun livello funzionale dalla legge regionale 20 maggio 1981, numero 15, e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classe e/o scatti in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi e aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 35.

Salario di anzianità

Al personale regionale nell'arco di validità del presente accordo, viene corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale integrazione del salario di anzianità già attribuito ai sensi del precedente art. 34 una somma annua fissa per ciascun livello retributivo nelle seguenti misure.

I livello	L. 198.000
II livello	» 216.000
III livello	» 234.000
IV livello	» 267.000
V livello	» 312.000
VI livello	» 330.000
VII livello	» 384.000
VIII livello	» 518.000
Prima qualifica dirigenziale	» 672.000
Seconda qualifica dirigenziale	» 840.000

Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale viene comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987 a titolo di acconto un analogo beneficio di uguale importo.

Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 i predetti importi vengono corrisposti — in ventiquattresimi — in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985.

In caso di passaggio di qualifica gli stessi importi sono calcolati — in ventiquattresimi — in proporzione ai servizi prestati nella qualifica di provenienza ed in quella in godimento al 1° gennaio 1985.

Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì, ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio in riferimento.

Art. 36.

Salario accessorio

Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete una indennità di turno nella misura mensile di L. 25.000.

L'indennità oraria per il servizio ordinario notturno è fissato in L. 1080, per il servizio ordinario festivo in L. 1215; per il servizio ordinario notturno festivo in L. 1800.

La Regione può istituire un servizio di pronta reperibilità per migliorare la funzionalità e la efficienza delle attività di protezione civile, di servizi sui fiumi e sui canali navigabili e dei servizi generali regionali; il compenso previsto è d L. 600 orarie.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordi decentrati.

Art. 37.

Omnicompresività

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla legge medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalià per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla tesoreria della Regione per essere destinato al fondo istituito dall'art. 47 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

E' abrogato l'art. 46 della citata legge regionale n. 60/1979.

Art. 38.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un'ammontare complessivo di spesa pari a 150 ore pro-capite.

Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al punto precedente.

Fino alla definizione intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi dell'accordo 1979-81 recepito con legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 49 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Art. 39.

Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della efficacia e della efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente punto è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

La somma complessiva annualmente attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di salario corrispondenti a 50 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente, mediante riduzione dello stanziamento previsto nei pertinenti capitoli di bilancio;

b) economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento del bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo ai compensi incentivanti la produttività già iscritto in bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio;

40% in riconversione di attrezzature;

40% in premio di produttività.

Art. 40.

Sistema di inquadramento

Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali previste dal presente ordinamento secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli funzionali ex L.R. n. 15/1981	Qualifiche funzionali del presente ordinamento
—	—
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	—

prima qualifica dirigenziale, seconda qualifica dirigenziale, coordinamento.

Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nel successivo art. 41.

Previo accordo decentrato, ed in relazione alla propria organizzazione del lavoro, la Regione puo utilizzare la quinta qualifica funzionale.

Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

Art. 41.

Inquadramento delle qualifiche dirigenziali

Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che attualmente sono inquadrati nell'ottavo livello previsto dalla legge regionale n. 15/1981.

Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si dovrà procedere mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.

Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, a norma del presente articolo, i coordinatori previsti dalla legge regionale n. 15 del 20 maggio 1981, continuano a percepire l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla medesima legge.

I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Scaglionamento dei benefici contrattuali

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e le percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983 35%;

dal 1° gennaio 1984 70%;

dal 1° gennaio 1985 100%.

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto compete a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 16 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, a cui vanno aggiunti i benefici della presente legge secondo le percentuali di scaglionamento sopra specificate.

Alle medesime percentuali è assoggettata la erogazione dei benefici conseguenti all'eventuale inquadramento in un livello superiore nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984.

Art. 43.

Concorsi speciali

In occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla seconda all'ottava è coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità del presente accordo.

Art. 44.

Passaggio di livello

In occasione dell'inquadramento in altra qualifica funzionale, il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 45.

Personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo

Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo - E.R.S.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Ai fini di un'applicazione coordinata delle norme della presente legge, gli accordi decentrati relativi al personale dell'E.R.S.A. sono stipulati dalla medesima delegazione competente per il personale del ruolo regionale, integrata dal presidente dell'ente o un suo delegato.

Art. 46.

Accordi decentrati

Nell'ambito dei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo nazionale recepito con la presente legge, è demandata agli accordi a livello aziendale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:

le condizioni di lavoro, nonché i criteri per la sua organizzazione anche in conseguenza della ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

la individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali istituiti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici nell'ambito della qualifica funzionale attribuita in base alla presente legge;

le articolazioni dell'orario di lavoro;

la verifica delle condizioni per la erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti fissati dall'accordo nazionale;

la definizione della produttività collettiva e individuale.

Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni sia al personale regionale che a quello degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM.

Sono soppressi il primo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15.

Art. 47.

Oneri finanziari

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge concernente il personale regionale, si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1984 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 45 relativo al personale dell'E.R.S.A. si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 1034 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 e, per gli esercizi successivi, con quelli iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 48.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 aprile 1984

SPADACCINI

ALLEGATO *A*

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITA' PERSONALE.

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte o natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità di cui ai punti *i*) dell'art. 33 della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento della giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso il quale il personale suddetto presta servizio.

Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo l'indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

(2919)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227